

Allegato – Risposte ai quesiti

- (1) *Il FESR (vale a dire il POR) può finanziare fondi di garanzia relativi a prestiti per il capitale di esercizio, come previsto al punto 4.3.2 lettera g) della comunicazione sulle misure di aiuto temporanee?*

Il FESR può finanziare il "working capital" delle imprese esclusivamente nel contesto degli strumenti d'ingegneria finanziaria, ad esempio con l'iniziativa JEREMIE, e nel caso in cui il "working capital" sia necessario ed incluso in un piano finalizzato allo sviluppo e/o all'espansione delle attività dell'impresa, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

Queste condizioni devono essere simultaneamente soddisfatte.

- (2) *Nel caso che il FESR possa finanziare fondi di garanzia per la liquidità delle imprese, sarebbero finanziabili le quattro tipologie di operazioni seguenti?*

- a) *consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine concessi sotto qualsiasi forma tecnica da istituti di credito diversi da quello finanziatore, a condizione che il tasso d'interesse al quale è regolata l'operazione di consolidamento risulti inferiore ai tassi d'interesse di ciascuno dei crediti a breve da consolidare,.*
- c) *rifinanziamento volto a estinguere finanziamenti a medio e lungo termine già erogati.*

Il FESR non finanzia il consolidamento del debito.

Tuttavia il FESR può finanziare i fondi di garanzia attraverso strumenti d'ingegneria finanziaria. Tra i prodotti di garanzia ammissibili, si può prevedere che i fondi supportino la rinegoziazione dei prestiti esistenti concessi a favore delle PMI a condizione che gli intermediari finanziari, beneficiari delle garanzie, emettano dei nuovi prestiti a favore delle PMI ivi incluso, se necessario, le PMI già beneficiarie di preesistenti prestiti. Le imprese che beneficeranno di questi prestiti non devono essere in crisi finanziaria così come definito nella normativa comunitaria sugli aiuti di Stato¹.

L'importo totale dei nuovi prestiti erogati alle PMI dovrà essere superiore all'importo totale delle garanzie finanziate dal FESR al fine di assicurare un effetto moltiplicatore. Alla chiusura del programma, l'ammissibilità delle risorse FESR allocate al fondo di garanzia sarà subordinata alla dimostrazione che l'importo totale dei nuovi prestiti erogati sia superiore all'importo del fondo di garanzia supportato dal Programma Operativo.

Le convenzioni stipulate tra l'autorità di gestione, i fondi di garanzia e gli intermediari finanziari dovranno indicare tra l'altro: l'importo totale dei prestiti già erogati e l'importo delle garanzie fornite al fine di poter valutare l'effetto moltiplicatore; le penali nel caso di

¹ In conformità a quanto previsto dall'articolo 45 del Regolamento (CE) n° 1828/2006 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) del 01.10.2004.

non conformità delle azioni poste in essere rispetto alle obbligazioni previste; la natura e la categorizzazione degli interventi dei nuovi investimenti.

Per quanto riguarda la rinegoziazione dei tassi d'interessi, questo potrà essere fatto ai tassi di mercato. La revisione della durata del prestito sarà oggetto di una negoziazione diretta tra gli intermediari finanziari e le PMI.

b) Reintegro di liquidità a fronte di investimenti già effettuati nell'ultimo triennio.

Tenuto conto delle difficoltà di verificare gli investimenti effettuati dalle imprese negli ultimi tre anni e dell'impossibilità di controllare la destinazione finale della liquidità iniettata nelle imprese, la possibilità di accettare che il FESR finanzi il reintegro della liquidità per investimenti effettuati negli ultimi tre anni é esclusa.

d) Acquisto di scorte fino ad un massimo del 20% sull'ultimo fatturato annuo.

Tenuto conto dell'opinione espressa al punto 1, l'acquisto di stock può essere previsto purché:

- L'importo per l'acquisto dello stock non ecceda il 20% del fatturato dell'ultimo anno;
- Tale acquisto sia incluso in un piano d'investimento avente come obiettivo l'espansione delle attività produttive ed economiche dell'impresa.

(3) Le operazioni di ristrutturazione del debito, come illustrate dalla Commissione, richiederebbero solo un eventuale modifica del PO per la compatibilità con gli obiettivi dell'asse pertinente e potrebbero essere applicate in "de minimis". Perché si propone di "agganciare" l'intervento alle misure temporanee di aiuto, quindi stabilire una durata limitata al 2010? O si intendeva implicitamente affermare che tali operazioni si possono fare in ogni caso solo previa notifica delle misure temporanee?

Se il Programma Operativo non prevede alcun riferimento agli aiuti alle imprese, né strumenti d'ingegneria finanziaria a favore delle imprese ed in particolare i fondi di garanzia, dovrà essere modificato per permettere alle autorità regionali di beneficiare di quest'opportunità. Tale opportunità non è legata alle misure temporanee di aiuto.

Gli aiuti "de minimis" legati alla ristrutturazione del debito possono essere cofinanziati attraverso fondi nazionali e al di fuori del FESR.

(4) Il FESR (vale a dire il POR), può cofinanziare, come strumento di ingegneria finanziaria, un fondo di cd. di turnaround (fondo per il rilancio di impresa) che potrebbe operare secondo 3 modalità:

a) a condizioni di mercato (quindi senza che si configuri un aiuto);

b) nell'ambito degli inquadramenti comunitari in materia di aiuto di stato (capitale di rischio, garanzia, regolamento esenzione) ad eccezione degli orientamenti per gli aiuti ad imprese in crisi;

c) anche nell'ambito delle misure provvisorie (imprese in crisi a far data dall'1.7.2008)?

Il FESR potrebbe cofinanziare un "fondo per il rilancio di impresa" tramite l'acquisizione di partecipazioni sotto forma di capitale di rischio (*equity*), garanzie e/o prestiti partecipativi alle imprese, nel caso in cui le seguenti tre condizioni siano rispettate:

- Elaborazione di un piano di rilancio dell'impresa che mantenga il livello occupazionale esistente (nessun licenziamento);
- Rispetto della normativa comunitaria nel quadro del regime degli aiuti di stato²;
- Tali attività devono essere considerate potenzialmente realizzabili da un punto di vista economico dal gestore degli strumenti d'ingegneria finanziaria e dall'Autorità di gestione;
- Le imprese che dovessero beneficiare di tali interventi non devono essere in crisi finanziaria (nei termini previsti dalla nota 1 del precedente punto 2).

(5) *Quali criteri utilizzare per valutare l'opportunità di un eventuale concorso dei programmi cofinanziati al finanziamento d'interventi di consolidamento del debito?*

(6) *A quali condizioni? In particolare non può essere espressa una mera "preferenza" per i Fondi di garanzia. Andrebbe chiarito a quali condizioni potrebbe eventualmente essere ammesso il conto interessi.*

Il consolidamento del debito non è direttamente cofinanziato dal FESR, come indicato e spiegato al punto 2.

Nel caso si debba scegliere tra un fondo di garanzia e il contributo in conto interessi, la preferenza deve essere data al fondo di garanzia per la sua natura di rotazione e di sostenibilità nel medio-lungo periodo, a differenza del contributo in conto interessi che non prevede il riutilizzo delle risorse finanziarie vista la sua caratteristica di aiuto non rimborsabile.

Nel caso in cui le autorità regionali vogliano utilizzare il contributo in conto interessi, due casi sono prevedibili:

- (1) Utilizzo di questo strumento al di fuori degli strumenti d'ingegneria finanziaria, sotto forma di aiuto non rimborsabile come previsto all'articolo 3§2 del Regolamento (CE) n° 1080/2006;
- (2) Attraverso strumenti d'ingegneria finanziaria come indicato nel documento COCOF 08/0002/03 del 22/12/2008 che prevede, al punto b1, la possibilità di utilizzare il contributo in conto interessi combinato con altre forme di aiuto rimborsabile.

² Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02) del 18.08.2006 e gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) del 01.10.2004.

(7) Quali criteri utilizzare per valutare la congruità finanziaria (es. un plafond finanziario commisurato a quota parte della dotazione dell'Asse rapportata a due annualità)?

La domanda deve essere esaminata caso per caso.

Per analizzare gli obiettivi della priorità interessata e la coerenza con le altre attività, la DG REGIO non potrà che pronunciarsi sulla base di una relazione dettagliata, che giustifichi la proposta presentata dalla Autorità di Gestione.

Tuttavia, le risorse finanziarie destinate ai fondi di garanzia ed ai prestiti, dovranno tener conto delle priorità strategiche dello Stato membro e delle autorità regionali in materia d'ingegneria finanziaria, salvaguardando le attività e gli obiettivi fissati nella relativa priorità del programma operativo.